



**TRIBUNALE DI SALERNO**

**Seconda sezione civile**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il giudice dott.ssa Ilaria Bianchi

Ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile in II° grado iscritta al ruolo il 7.7.15 al n. 5965/15 R.G.,  
avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza del giudice di pace di Salerno  
resa nel giudizio in 1° grado n. 4233/15 rg;

**TRA**

CAPUA Giuseppe, rappresentato e difeso, come da procura in calce all'atto  
di precetto, dall'avv. Giuseppe Spagnuolo, presso il cui studio elettivamente  
domicilia in Salerno al c.so Garibaldi n. 194;

**APPELLANTE**

**E**

CAPUA Giuseppa, rappresentata e difesa, come da procura in calce all'atto di  
opposizione a decreto ingiuntivo, dagli avv.ti Berardino Zinno ed Alisia  
Mercurio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Buccino alla via  
Roma n. 45;

**APPELLATO**



All'udienza del 11.10.16, i procuratori delle parti costituite concludevano come da verbale in atti e la causa era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..

#### MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 6.7.15 Capua Giuseppe proponeva appello avverso l'ordinanza del giudice di pace di Salerno con la quale si dichiarava l'incompetenza del giudice adito, indicandosi quale giudice competente il giudice di pace di Buccino, si revocava il decreto ingiuntivo opposto e si condannava Capua Giuseppe al pagamento delle spese di lite. In particolare, deduceva l'appellante che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso in danno di Capua Giuseppa, questa eccepiva l'incompetenza del giudice adito ed il convenuto opposto (odierno appellante) aderiva all'eccezione di incompetenza. Ciò nonostante, il giudice di pace di Salerno, a scioglimento della riservata, si dichiarava incompetente, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'opposto, Capua Giuseppe, al pagamento delle spese di lite.

L'ordinanza impugnata, da qualificarsi quale sentenza, per il suo contenuto decisorio, secondo l'allegazioni dell'appellante, veniva emessa in palese violazione dell'art. 38 c.p.c., non potendo il giudice di pace statuire sulle spese di lite, in presenza di un'adesione all'eccezione di incompetenza. Lamentava, inoltre, l'appellante la violazione della disciplina di cui al DM 55/14 in ordine alla quantificazione delle spese di lite.

Pertanto, chiedeva che, in riforma dell'impugnato provvedimento, venisse riformata l'ordinanza impugnata nella parte in cui prevedeva la condanna alle spese, il tutto con vittoria di spese.



Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'appellato che eccepiva l'inammissibilità dell'appello, atteso che la notifica dell'atto effettuata telematicamente dal procuratore non era stata digitalmente sottoscritta. Nel merito, instava per il rigetto dell'appello.

All'udienza di trattazione del 25.11.15, l'appellante deduceva l'avvenuta sanatoria della notifica per la costituzione del convenuto e, comunque, instava per la rimessione in termini.

All'udienza dell'11.2.16, la causa era decisa, previa discussione delle parti presenti.

Tanto premesso, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, come proposta dall'appellato.

L'eccezione è fondata.

Invero, esaminando gli atti del processo, si evidenzia che l'appellante ha provveduto alla notifica dell'appello in via telematica; sennonchè la notifica, come ammesso dallo stesso appellante, la procedura di notificazione non si è completata, essendo l'atto (quello originale e la copia) privo della firma digitale, con la conseguenza che ciò ha determinato l'inesistenza della notifica. Difatti, non è sufficiente che l'atto sia trasmesso alla controparte, essendo necessario che l'atto firmato digitalmente sia trasmesso via pec, mediante la notifica telematica. La mancanza di firma determina, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'inesistenza della notifica, con la conseguenza che non è neanche possibile ritenere che il procedimento si sia sanato, per il fatto che il convenuto si è costituito. Difatti, la sanatoria può operare per gli atti nulli, ma non per quelli inesistenti. Né è possibile accogliere l'istanza di rimessione in termini, non essendo stato documentato la non imputabilità della mancanza di firma. A ciò si aggiunga che, essendosi



in presenza di un mezzo di impugnazione avverso un'ordinanza notificata a controparte, è ormai spirato il termini breve per l'impugnazione.

Ne segue che va dichiarata l'inammissibilità dell'appello.

Le spese di lite, tenendo conto della novità del sistema di notificazione e delle difficoltà delle prime applicazioni, vanno integralmente compensate.

Stante l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, questo Tribunale deve dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice dott.ssa Ilaria Bianchi, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nell'interesse di Capua Giuseppe nei confronti di Capua Giuseppa, avverso l'ordinanza del giudice di pace di Salerno, con atto di citazione ritualmente notificato, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) Dichiarare inammissibile l'appello;
- 2) Compensa tra le parti le spese di lite;
- 3) Dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Salerno in data 11.2.16

Il giudice di appello

Dott.ssa Ilaria Bianchi

